



REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Ordinario di Venezia, sezione prima sezione civile, composto dai Magistrati:

dott. Silvia Bianchi *Presidente*

dott. Tania Vettore *Giudice rel.*

dott. Diletta Maria Grisanti *Giudice*

riunito in camera di consiglio, ha pronunciato la seguente

SENTENZA

Nella procedura iscritta al n. 40 -1/2022 Proc. Un. promossa da:

██████████ (c.f. ██████████), rappresentata e difesa, per procura allegata al ricorso introduttivo, dall'avv. Sabrina Breda (pec sabrina.breda@ordineavvocatipadova.it);

-ricorrente-

MOTIVI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE

visto il ricorso depositato da ██████████ per l'apertura del procedimento di liquidazione controllata del proprio patrimonio ex art. 168 e seg. CCII, trovandosi in una situazione di sovraindebitamento ex art. 2, comma 1, lettera c), CCII;

ritenuta la propria competenza ai sensi dell'art. 27 CCII in quanto la ricorrente, risiede anagraficamente in ██████████ e ha il centro degli interessi principali in ██████████ (██████, Comune ricompreso nel circondario di questo Tribunale, dove risiede con i genitori e dove si trovava l'attività commerciale esercitata in forma di impresa individuale sino alla cancellazione dal registro delle imprese come da domanda del 27/11/2022;

rilevato che la medesima è assoggettabile alla procedura di liquidazione controllata in quanto, cessata dall'attività d'impresa da meno di un anno, sulla base della documentazione in atti e della relazione dell'OCC, è qualificabile quale imprenditore minore ai sensi dell'art. 2, comma 1, lett. d);

rilevato che la ricorrente ha presentato una relazione, redatta dall'OCC, che pone una valutazione sulla completezza e l'attendibilità della documentazione depositata ex art. 39, commi 1 e 2, CCII a corredo della domanda e che illustra la sua situazione economica, patrimoniale e finanziaria;

rilevato che non risultano domande di accesso alle procedure di cui al titolo IV;

ritenuto che, sulla base degli atti depositati, sussistano le condizioni di legge per ritenere che la ricorrente si trovi in stato di crisi da sovraindebitamento, sicché può essere ammessa alla procedura di liquidazione controllata;



ritenuto che non possa trovare accoglimento la richiesta di esclusione dalla liquidazione di entrambi gli autoveicoli di cui la medesima è proprietaria, essendo inammissibile in questa sede ogni valutazione circa la natura fittizia o meno dell'intestazione del veicolo Fiat 500 che si assume utilizzato dalla madre, e non essendo state allegate esigenze legate al sostentamento della ricorrente (allo stato priva di occupazione) o del suo nucleo familiare legate al veicolo Mini Country Man;

ritenuto che vada confermata la nomina a Liquidatore dell'avv. Paolo Polato, non sussistendo motivi per nominare diverso professionista;

P.Q.M.

Dichiara l'apertura della procedura di liquidazione controllata del patrimonio di [REDACTED] (c.f. [REDACTED]);

nomina giudice delegato la dott.ssa Tania Vettore;

nomina liquidatore il dott. Paolo Polato;

dispone che, per tutta la durata della procedura, non possa essere iniziata o proseguita nessuna azione individuale esecutiva o cautelare ex artt. 270 e 150 CCII;

ordina al debitore il deposito entro sette giorni dei bilanci e delle scritture contabili e fiscali obbligatorie, nonché dell'elenco dei creditori;

assegna ai terzi che vantano diritti sui beni dei debitori e ai creditori risultanti dall'elenco depositato il termine di sessanta giorni entro il quale, a pena di inammissibilità, devono trasmettere al liquidatore, a mezzo posta elettronica certificata, la domanda di restituzione, di rivendicazione o di ammissione al passivo, predisposta ai sensi dell'art. 201 CCII, con l'avviso che le comunicazioni verranno effettuate ai sensi dell'art. 10 CCII;

ordina la consegna o il rilascio dei beni facenti parte del patrimonio in liquidazione, con avviso che il presente provvedimento costituisce a tal fine titolo esecutivo ed è posto in esecuzione a cura del liquidatore, ivi compresi i due autoveicoli intestati alla medesima;

dispone che la presente sentenza venga:

- Inserita nel sito internet del Tribunale;
- Trascritta nei competenti registri, a cura del Liquidatore;
- Notificata, a cura del Liquidatore, ai creditori e ai titolari di diritti sui beni oggetto di liquidazione.

Venezia, così deciso nella Camera di consiglio del 27/04/2023.

Il Giudice rel.

Dott. Tania Vettore

Il Presidente

Dott. Silvia Bianchi

